



**DIRSTAT**

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI  
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,  
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI  
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E DELLE IMPRESE

# RIFORMA

# AMMINISTRATIVA

MENSILE DELLA FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI, VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anno LXIX n. 5 – MAGGIO 2018

Poste Italiane Spa-Sped. In A.P.D.L. 353/2003  
(conv.in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 com.1 (Tar.Roc)  
N. progressive I – Periodicità mensile – Aut. DCB/CENTRO  
Valida dal 6.4.2006 Ind. Telegr. Dirstat/c/cp n.13880000

Direzione Redazione Amministrazione  
Via Aonio Paleario, 10 – 00195 Roma  
Tel. 06.32.22.097 – fax 06.32.12.690  
e.mail redazione: [dirstat@dirstat.it](mailto:dirstat@dirstat.it)  
[www.dirstat.it](http://www.dirstat.it)



## DIRIGENTI E DIPENDENTI PUBBLICI PRIVATIZZATI

*La “coperta” corta della ...copertura economica*

Da una verifica degli scatti di anzianità e automatismi promozionali concessi con i rinnovi contrattuali ai lavoratori pubblici “doc” (magistrati, prefetti, professori universitari, ambasciatori, diplomatici, forze dell’ordine etc.) e ai lavoratori privati appare evidente che gli unici danneggiati della tornata contrattuale sono i dirigenti e lavoratori pubblici privatizzati.

Si precisa che, scatti di anzianità e automatismi promozionali sono presenti in tutti i contratti pubblici e privati finora chiusi o in via di chiusura e per la statistica, i contratti dei dirigenti pubblici “doc” rinnovati, contengono sempre tali istituti. Nei contratti della sfera privata chiusi finora, (l’elenco è in un articolo pubblicato nel nostro sito) almeno 21 su 34 prevedono automatismi, come ad esempio, la Banca Veneta che prevede passaggi ai livelli superiori dopo 7 anni nel livello di appartenenza. Questi istituti, che garantiscono una certa stabilità e un certo adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, durante i quattro anni di vigenza contrattuale (quando non si arriva a 15 anni di blocco) rappresentavano una difesa sul piano economico e incentivavano l’efficienza dei lavoratori.

C’è qualcuno in grado di spiegare ai lavoratori pubblici privatizzati perché sono stati rinchiusi in un “ghetto”? Privatizzazione è “bello”? Sì, soprattutto per il regalo costituito da Caf e Patronati.

Risultato?... Il degrado del settore pubblico!

La Riforma? Ma non ci fate ridere...!


**Il Segretario Generale Dirstat**  
Dott. Arcangelo D’Ambrosio

## L’INCIDENZA DELLA FLAT TAX

di Arcangelo D’Ambrosio

Entrate tributarie dello Stato (valori in miliardi di euro)  
Totale tasse e imposte: 455,7 miliardi di euro

### L’INCIDENZA DELLA FLAT TAX




La flat tax è stata inserita nel “Contratto per il governo del cambiamento” siglato da M5S e Lega. Ma cos’è e come funziona? Ideata per la prima volta nel 1956 dall’economista statunitense Milton Friedman, la flat tax è, letteralmente, una “tassa piatta”, ovvero un sistema fiscale non progressivo, basato su un’unica aliquota fissa. Il nuovo regime fiscale, secondo i suoi sostenitori, garantirebbe “una maggiore equità fiscale a favore di tutti i contribuenti: famiglie e imprese”. “La finalità – si legge nel contratto di governo – è quella di non arrecare alcun svantaggio alle classi a basso reddito, per le

quali resta confermato il principio della "no tax area", nonché in generale di non arrecare alcun trattamento fiscale penalizzante rispetto all'attuale regime fiscale".

E' bene tener presente che qualsiasi riforma economica comporta sicuramente vantaggi per il noto principio economico denominato del moltiplicatore e dell'acceleratore. Le imposte indirette oltre al recupero dell'evasione aumenterebbero anche per le maggiori disponibilità economiche destinate ai consumi e scaturenti dalla riduzione delle aliquote IRPEF.

**IVA: L'ITALIA PRIMA IN EUROPA NELL'EVASIONE**

Secondo l'ultimo rapporto della Commissione europea, l'Italia è il paese membro con maggiore evasione IVA: secondo i dati stimati, nel 2015 la differenza tra gettito prevedibile e quello incassato, è stata di ben 35 miliardi di euro. Seguono Romania, Slovacchia e Grecia. Nel 2015, l'Europa, ha perso comparativamente 152 miliardi di euro per evasione IVA, di cui la maggior parte nei quattro paesi indicati. Comunque l'evasione nel nostro paese è scesa da 41 miliardi (2011) a 38 miliardi (2014) e a 35 miliardi (2015) grazie alle misure antifrode varate dal Governo: "split payment" e "reverse charge".



**LA "GABBIA" DEI LAVORATORI, OVVERO LA LEGGE FORNERO, È COSTATA SINORA 20 MILIARDI DI EURO**

**COSA SI ASPETTA AD INTERVENIRE?**

Il primo punto per evitare che la riforma faccia altri danni è un rallentamento dell'aumento dell'età pensionabile: la Germania raggiungerà i 67 anni fra circa 30 anni!

Il costo sostenuto sinora dall'Italia è rappresentato dalla sommatoria di costi per salvaguardie, ape sociale e altre misure di flessibilità (quota 41 per i lavoratori precoci): l'ultima "salvaguardia" non è ancora attuata e il costo è quindi sospeso. La legge Fornero non è giustificabile, sia per i limiti di età i più alti del mondo:

- né per contribuzione richiesta ai lavoratori italiani, per costituire il fondo pensioni;

**TABELLA DEGLI ATTUALI CONTRIBUTI PENSIONISTICI**

NAZIONE	LAVORATORE	DATORE DI LAVORO	NOTA
ITALIA	9,2%	23,8%	33%
GERMANIA	9,8%	9,8%	
FRANCIA	6,8%	9,9%	
SPAGNA	4,7%	23,6%	

- né per il più alto carico fiscale sostenuto dai pensionati italiani;

**ECCO QUANTO I PENSIONATI PAGHEREBBERO ALL'ESTERO**

REDDITO	20.mila	40.mila	60.mila	80.mila
ITALIA	3.663	11.034	21.130	30.106
SPAGNA	3.796	10.495	18.956	28.356
REGNO UNITO	1.744	6.979	17.979	30.979
FRANCIA	1.461	6.433	12.433	27.641
GERMANIA	1.679	4.479	9.272	26.073

**I PUNTI NEVRALGICI DEL PROVVEDIMENTO PROPOSTO:**

- E' necessario riordinare il sistema del welfare prevedendo la separazione tra previdenza e assistenza.
- Quota 100 per raggiungere la pensione di anzianità o comunque la pensione , con 41 anni di contributi per tutti.
- Proroga opzione donna permette alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito.

**COSTO SECONDO SALVINI: 5 MILIARDI DI EURO**  
**COSTO SECONDO BOERI: 15 MILIARDI DI EURO**

Si ha ragione di ritenere il costo segnalato dall'INPS in eccesso, perché comunicato ... prima delle elezioni, senza conoscere i risultati delle stesse.

**OCORRE TENER PRESENTE I BENEFICI DELLA RIFORMA:**

- la disponibilità di migliaia di posti di lavoro, cui corrisponderanno maggiori entrate per versamenti di contributi (30% della retribuzione),
- recupero IRPEF sugli stipendi,
- maggiori entrate IVA per i più elevati consumi,
- risorse risparmiate per minor costo della "cassa integrazione", nonché una migliorata qualità di vita dei lavoratori stessi.

**Il Segretario Generale Dirstat**  
 Dott. Arcangelo D'Ambrosio

**All' On. Luigi Di Maio**Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e  
Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro**IL CAMBIAMENTO: AREA QUADRI****Atto Camera - interrogazione a risposta scritta  
4/06618, presentata da Luigi Di Maio (M5S)  
seduta n. 319 del 28/10/2014**

Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che: l'articolo 17- bis del decreto legislativo n.165 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento amministrativo la vicedirigenza nella pubblica amministrazione istituendo una apposita area separata della vicedirigenza stessa nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento; il predetto articolo è stato ripreso nel decreto attuativo alla legge delega n.15 del 2009 relativa al pubblico impiego pertanto l'articolo 17- bis del decreto legislativo n.165 del 2001 è rimasto invariato; con la riforma della dirigenza-attuata dalla legge 15 luglio 2002 n.145 si introduce l'area separata della vicedirigenza che modifica sostanzialmente la struttura del pubblico impiego che, prima della introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi nei due blocchi contrapposti di dirigenti e degli altri dipendenti in unico sistema di contrattazione collettiva; l'introduzione del termine «separata» per l'area della vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questi dipendenti nel contratto di comparto bensì in una contrattazione specifica in considerazione di una categoria intermedia tra quella dirigenziale e quella impiegatizia; la ratio della norma consiste nella impossibilità di definire il rapporto di lavoro con gli stessi strumenti utilizzati dal contratto di comparto in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli dei dirigenti piuttosto che a quelli degli impiegati; la figura del vicedirigente, indispensabile in una organizzazione efficiente ed efficace, dovrebbe in altre parole rappresentare l'area dei quadri direttivi della pubblica amministrazione; tuttavia, a dispetto della legittima aspettativa degli aventi diritto, la pubblica amministrazione ha sempre ignorato quanto previsto dalla legge, nonostante sentenze favorevoli, preferendo non parlare più di vicedirigenza. Fu tanto grave la penalizzazione scaturita che gli interessati si videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo culminato con la sentenza del TAR Lazio 10 maggio 2007 n.4266 recante l'ordine ad attuare il dettato legislativo. Ciò non fu sufficiente, tant'è che si rese necessario un nuovo intervento del giudice amministrativo che, con sentenza n.4391 del 16 maggio 2012 del TAR del Lazio, nominò un commissario ad acta per dare pieno adempimento alla sentenza n.4266 del 10 maggio 2007; successivamente, il giudizio di ottemperanza fu bloccato da un intervento legislativo: il comma 13 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto

Rassegna stampa: si riporta parte dell'articolo di Arcangelo D'Ambrosio su "Arannewsletter" n. 5 sett./ott. 2002 - (testo integrale nel sito: [www.dirstat.it](http://www.dirstat.it))

arannewsletter

LEGISLAZIONE

## LA VICEDIRIGENZA DELLO STATO ITALIANO SECONDO LA NUOVA LEGGE

**1. CONCETTI GENERALI.**

**A) IL SIGNIFICATO DELLA LEGGE N. 145/2002. IL RICONOSCIMENTO DELLA "VICEDIRIGENZA".**

Il processo di rinnovamento delle Pubbliche Amministrazioni fonda il proprio successo anche sulla valorizzazione delle funzioni di vertice, riferite sia al personale appartenente all'area separata di contrattazione della dirigenza, sia al personale appartenente alla distinta area della vicedirigenza, destinataria della particolare disciplina prevista – specificamente per il personale ministeriale – dall'art. 7 della Legge 15 luglio 2002, n. 145 (in vigore dall'8 agosto 2002). Questa legge dovrebbe tutelare meglio la professionalità ed il merito lavorativo nonché i presupposti culturali, su cui potenzialmente si fonda un miglior servizio dell'Amministrazione pubblica alla collettività.

Peraltro la legge in parola può considerarsi un contenitore, poiché la sua conformazione rende indispensabile la presenza di norme attuative (art.10); il passaggio dalla legislazione alla concreta attuazione postula dunque una fase transitoria, che deve essere

gestita avendo principalmente l'ARAN quale interlocutore in nome del Governo rispetto ai Sindacati. È da notare che la definizione esclusivamente statale dell'ambito della nuova legge è stata effettuata con riferimento alle modifiche ordinamentali, realizzate nel Titolo V della vigente Costituzione della Repubblica italiana dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**B) LE FASI ATTUATIVE DELLA NUOVA LEGGE.**

Il processo di rinnovamento sopra accennato non potrà prescindere dalla valorizzazione della importante componente rappresentata dalla vicedirigenza, sotto il profilo professionale (formazione) ed economico: un'ideale valorizzazione della funzione vicedirigenziale consegue - fra l'altro - sia all'obbligo tassativo d'ottemperare alla volontà del Parlamento (inteso quale espressione della sovranità popolare nell'ordinamento giuridico italiano), sia all'esigenza di consentire un'adeguata e tempestiva remunerazione dei nuovi e maggiori compiti istituzionali, ascritti specificamente a tale categoria professionale anche sotto il profilo delle emergenti responsabilità.

L'attuazione concreta di queste istanze comporta un'elaborazione dei nuovi istituti giuridici, riconducibili in linea generale, tenuto conto della avvenuta

2012, n.135, ha soppresso la vicedirigenza, di fatto caducando l'articolo 17- bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e vanificando quindi gli effetti del terzo comma dell'articolo della legge n.145 del 2002; tuttavia, il contenzioso è proseguito fino a che il 16 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza n.4211/2013 con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che aveva previsto l'istituzione previa contrattazione collettiva della vicedirigenza; in detta ordinanza, il Consiglio di Stato massimo organo della giurisdizione amministrativa ha fatto uso di parole così forti nei confronti di una simile metodica politica ormai divenuta prassi corrente, ma che, nel caso di specie, aveva un unico obiettivo: impedire la effettiva ottemperanza ad una sentenza passata in giudicato –: **se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e se non ritenga per motivi di opportunità amministrativa e politica di promuovere, una modifica normativa nel senso auspicato prima che si pronunci la Corte costituzionale.** (Sono seguite numerose interrogazioni del citato M5S sullo stesso argomento: sito: [www.dirstat.it](http://www.dirstat.it)).



## AGENZIA DELLE ENTRATE

### Lettera del Segretario Generale Aggiunto Dirstat Dott. Pietro Paolo Boiano

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte  
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze Prof. Giovanni Tria  
Al Ministro Pubblica Amministrazione Sen. Avv. Giulia Bongiorno

La Scrivente O.S. intende portare a conoscenza degli Organi in indirizzo l'annosa e *vexata quaestio* delle posizioni dirigenziali in seno all'Agenzia delle Entrate, qui reiterando le istanze già inoltrate ai medesimi Organi a far tempo dall'anno 2011.

La questione attinente le posizioni dirigenziali si è incancrenita per i mancati e/o maldestri interventi compiuti dall'Agenzia delle Entrate che ha sempre svicolato e ancora si rinchiude nel suo colpevole immobilismo pur in presenza dell'esito negativo dell'imponente e lungo contenzioso scaturito da scelte bocciate dagli Organi di giustizia amministrativa e da ultimo dalla Corte Costituzionale. L'iter contenzioso ebbe inizio dinanzi al TAR del Lazio e si concluse con l'annullamento della Delibera del Comitato di Gestione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva sostituito l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione e quindi con la conferma che il conferimento di incarichi dirigenziali non può discostarsi dalle fonti normative che regolano l'accesso alla dirigenza pubblica (sentenze nn. 260/6884/7636/2011).

L'Agenzia delle Entrate chiese ed ottenne la sospensiva nelle more che in *subjecta materia* si pronunciasse il Consiglio di Stato. Una malcelata furberia sottesa ad un palese intento dilatorio. Quasi subitanea arrivò la conferma.

La legge n.44/2012, di conversione del D.L. 2.3.2012 n.16 (Semplificazioni tributarie - art.8 c.24) provvide ad autorizzare la indizione di nuove procedure concorsuali da espletare entro il 31.12.2013, salvando però gli incarichi già affidati, cioè quelli per così dire "fuori legge". Non è dato sapere se il legislatore del 2012 sia stato disattento o se intendesse aprire un nuovo spazio dilatorio. Fatto sta che il Consiglio di Stato appuntò l'attenzione proprio sul salvataggio degli incarichi dirigenziali pregressi e, rilevandone un possibile profilo di incostituzionalità, rimise la questione al Giudice delle leggi (Sentenza n.5451 del 18.11.2013). Il giudicato del Consiglio di Stato, pur ricco di dottrina amministrativa, non poteva non essere interlocutorio, ma chiuse tuttavia ogni spazio ai motivi adottati nel ricorso interposto dall'Agenzia delle Entrate, motivi sostanzialmente incentrati sul presunto difetto di legittimazione attiva in capo ad O.S. intervenuta nel giudizio. A questo punto intervenne di nuovo il legislatore, questa volta per correggere l'art.8-c.24 della legge 44/2012 in parte qua era prevista la sanatoria degli incarichi pregressi e per dichiarare nulli i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione di norme cogenti, onde evitare la responsabilità per danno erariale.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato non è che potesse essere decisa a vista e infatti la Consulta si pronunciò con sentenza n. 37/2015, con cui dichiarò illegittime, annullandole, tutte le nomine dirigenziali avvenute senza concorso, così confermando in toto le decisioni assunte dal TAR/Lazio. Ciò non pertanto l'Agenzia delle Entrate, o chi per essa, non ha arretrato di un millimetro dalla propria posizione, anzi ha inventato altri arzigogoli volti ad eludere la sentenza della Consulta. Un usuale decreto "Mille proroghe" provvide infatti a far

slittare al 31.12.2017 la indizione delle procedure concorsuali dei dirigenti, seguita poi da altra invenzione denominata "Posizioni Organizzative Speciali" e "Posizioni Organizzative a tempo" di cui all'acronimo POS-POT. E di recente le Posizioni Organizzative di elevate responsabilità POER.

E' debole la difesa dell'Agenzia delle Entrate che sostiene la giustizia e la necessità di provvedimenti-tampone al solo scopo di assicurare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa. Va senza dire che adempiere i compiti di istituto rientra tra i doveri della P.A., ma non è consentito violare norme cogenti e meno che mai si possono privilegiare interessi di alcuni così da provocare ingiuste lesioni dei diritti di altri. L'art. 97 della Costituzione prescrive che alla P.A. si accede mediante concorso. Ogni altra forma di reclutamento è illegittima, come giustamente ha ribadito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 37/2015. Deve farsene una ragione l'Agenzia delle Entrate e chiudere definitivamente un circolo vizioso che dura ormai da troppo tempo ed ha fatto male sia alla massima Agenzia fiscale, come a tanti suoi collaboratori. Nel marasma che regna negli uffici diventa poi proibitivo contrastare il grave fenomeno dell'evasione fiscale che richiede un massiccio impiego di risorse umane e finanziarie. Nel corso della passata legislatura la DIRSTAT si è spesa *ultra vires*, ma non ha raccolto alcun risultato significativo visto che l'Agenzia delle Entrate ha continuato per la sua strada e la percorre ostinatamente quasi che nulla fosse accaduto.

La nuova legislatura ha appena preso avvio ed è importante che il nuovo corso si proponga la difesa della legalità. Il riassetto della dirigenza è questione di legalità. Governo e Parlamento hanno di fronte scottanti problemi di politica interna e soprattutto internazionale, mentre sono in corso d'opera le nomine degli organismi per il definitivo assetto dell'apparato istituzionale.

La DIRSTAT resta in religiosa attesa ed esprime massima fiducia che il Presidente del Consiglio ed i Ministri competenti trovino gli spazi utili per affrontare e finalmente risolvere un problema che non è piovuto da Marte ma è stato creato per scopi più o meno noti e comunque intollerabili in uno Stato di diritto. Il ripristino della legalità è un'operazione a costo zero e non richiede dispendio di tempo ed energie. Basta infatti chiudere ogni varco di accesso alla dirigenza diverso dal concorso e il problema è risolto.

In attesa di riscontro ringrazio ed auguro buon lavoro.

### MAGGIO 2018

#### RIFORMA AMMINISTRATIVA

Mensile della Dirstat Informativo - Politico-Sindacale

**Direttore Responsabile:** ARCANGELO D'AMBROSIO

**Vicedirettore:** FRANCA CANALA

**Direttore Amministrativo:** SERGIO DI DONNA

**Coordinamento di redazione:** Pietro Paolo Boiano - Cataldo Bongermio - Gianluigi Nenna - Angelo Paone - Carla Pirone

**Editore:** DIRSTAT - Via Aonio Paleario, 10 - 00195 Roma  
tel. 06.32.22.097 fax 06.32.12.690

**www.dirstat.it** e-mail: [dirstat@dirstat.it](mailto:dirstat@dirstat.it)

Ind.teleg.DIRSTAT ccp 13880000 - ISSN 0391-6960

**Registrazione Tribunale di Roma n. 804 del 04 aprile 1949**

*Salvo accordi scritti presi con la segreteria della Federazione la collaborazione a "Riforma Amministrativa" è a titolo gratuito. Le foto, le vignette e alcuni articoli sono stati in parte presi da internet e quindi vanno valutati di pubblico dominio*

**(Il Segretario Generale Dirstat - Dott. Arcangelo D'Ambrosio)**

**Questo numero è stato chiuso a MAGGIO 2018**